

16306/21



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. GIACINTO BISOGNI - Presidente -
Dott. UMBERTO LUIGI CESARE - Consigliere -
GIUSEPPE SCOTTI
Dott. CLOTILDE PARISE - Consigliere -
Dott. MARCO MARULLI - Consigliere -
Dott. ALBERTO PAZZI - Rel. Consigliere -

FALLIMENTO

Ud. 09/03/2021 - CC

R.G.N. 10725/2019

Ca 16306
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10725-2019 proposto da:

GABRIELE, elettivamente domiciliato in

- *ricorrente* -

contro

CURATELA FALLIMENTARE VEPRAL s.r.l. in liquidazione;

- *intimata* -

avverso il decreto n. 3610/2019 del TRIBUNALE di NOCERA
INFERIORE, depositato il 27/3/2019;

A

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9/3/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALBERTO PAZZI.

Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di Vepral s.p.a. accoglieva parzialmente la domanda di insinuazione al passivo della procedura di Gabriele disattendendo la pretesa relativa al T.F.R. giacente presso il fondo di previdenza complementare.
2. Il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava inammissibile l'opposizione proposta dal [] dato che questi non aveva dimostrato la tempestività della propria iniziativa processuale producendo copia della comunicazione fatta dal curatore *ex art. 97 l. fall.*
3. Per la cassazione di tale provvedimento ha proposto ricorso Gabriele prospettando due motivi di doglianza.

L'intimato fallimento di Vepral s.p.a. non ha svolto difese.

considerato che:

4. Il secondo motivo di ricorso – da cui è opportuno prendere le mosse, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - denuncia la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in quanto il Tribunale ha ommesso di considerare che la procedura fallimentare, al momento di costituirsi in giudizio, non aveva contestato la specifica allegazione compiuta all'interno del ricorso in opposizione in merito al fatto che lo stato passivo era stata dichiarato esecutivo il 27 giugno 2014 e notificato in pari data, risultando così acclarata la data dell'avvenuta comunicazione e la tempestività dell'opposizione, proposta il successivo 21 luglio 2014.
5. Il motivo è fondato.



In effetti il contenuto del ricorso in opposizione – cui questa Corte ha accesso, quale giudice del fatto processuale - assume (a pag. 1, penultimo capoverso) che la comunicazione dell'esito delle operazioni di verifica dello stato passivo era avvenuta in data 27 giugno 2014.

Nessuna contestazione è stata compiuta a tal riguardo dalla procedura concorsuale al momento della sua costituzione in giudizio.

Ne discende che il collegio di merito ha erroneamente ommesso di applicare al caso in esame la regola di diritto denunciata come violata, mancando di trarre dall'omessa contestazione della data della comunicazione inviata *ex art. 97 l. fall.* le relative conseguenze in ordine alla tempestività del ricorso.


Rimane di conseguenza assorbito il primo motivo di ricorso (con cui è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 98 e 99 l. fall. e 2697 cod. civ., perché il Tribunale da un lato ha erroneamente attribuito all'opponente, anziché al curatore fallimentare, l'onere di dimostrare la tempestività dell'opposizione allo stato passivo, dall'altro ha ommesso di acquisire d'ufficio il fascicolo fallimentare).

6. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 9 marzo 2021.

Il Presidente


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

10 GIU. 2021



Il Funzionario Giudiziario
Cristina DIPRIAM

Cristina Dipriam